

**COMUNE DI AMENO
PROVINCIA DI NOVARA**

DELIBERAZIONE N° 35

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il Prot. n° COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- seduta pubblica -**

OGGETTO: Servizio di segreteria comunale in forma associata. Esame ed approvazione bozza di convenzione tra i Comuni di Armeno – Miasino – Ameno.

L'anno duemilatredici, addì 5 del mese di settembre alle ore 21,10 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
NERI ROBERTO - Sindaco	Si	
FANTINI ALESSANDRO	Si	
BRAMBILLA NOEMI	Si	
COMINOLI VALENTINA	Si	
PRIMATESTA ROBERTO	Si	
GODI GIUSEPPE		Si
DIDO' CARLO	Si	
Totali	6	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **GIULIA DI NUZZO** la quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il **dr. NERI ROBERTO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

l'art. 30 del Dlgs 20 agosto 2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

l'art. 98 comma 3 Dlgs 20 agosto 2000 n. 267 a norma del quale i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale ;

l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, a norma del quale le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

PRESO ATTO

che con propria precedente deliberazione n. 31 in data 10/07/2013 è stato disposto la risoluzione consensuale della convenzione di segreteria tra i Comuni di Ameno – San Maurizio d'Opaglio – Madonna del Sasso a decorrere dal 10 luglio 2013;

che il Comune di Ameno ha chiesto di aggregarsi alla gestione convenzionale del servizio di segreteria comunale in corso tra i Comuni di Armeno e Miasino;

che i Sindaci dei predetti Enti hanno accolto la richiesta acconsentendo alla definizione di un nuovo accordo convenzionale esteso al Comune di Ameno;

RITENUTO di dar corso alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Armeno, Miasino e Ameno;

VISTA la allegata bozza di convenzione e ritenuta la stessa rispondente alle esigenze del Comune di Armeno;

VISTO l'art. 42 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 07 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare la bozza di "Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Armeno, Miasino e Ameno" nel testo composto da n. 11 (undici) articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di determinare la durata della convenzione in oggetto con decorrenza dal 01.10.2013 e scadenza al 28.02.2017;

3) Di dare atto che l'onere a carico del Comune di AMENO è fissato nella misura del 25 (venticinque) per cento della retribuzione del Segretario Comunale in servizio presso la sede convenzionata;

4) Di dare atto che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Armeno, Miasino e Ameno è classificata in classe 3° in quanto la popolazione complessiva dei comuni convenzionati è superiore a 3.000 abitanti;

Con separata votazione ad esito unanime favorevole

5) Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 Dlgs 18.08.2000 n. 267.

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 05/09/2013

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI ARMENO – MIASINO – AMENO (ai sensi degli articoli 90 e 98, c.3 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed art.10 del D.P.R. n.465 04.12.1997).

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____

TRA

Il Comune di Armeno, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Pietro Fortis, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, Cod.Fisc. 00481240034;

Il Comune di Miasino, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Giorgio Cadei il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, Cod.Fisc. 00452160039;

Il Comune di Ameno, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig....., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, C.F.....:

PREMESSO

- che l'art.30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Armeno, Miasino e Ameno ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 è stato approvato:

- con Delibera consiliare del Comune di Armeno n. _____ del _____;

- con Delibera consiliare del Comune di Miasino n. _____ del _____;

- con Delibera consiliare del Comune di Ameno n. _____ del _____;

tutte esecutive ai sensi di legge;

CIÒ' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d'uso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto e scopo della Convenzione.

I Comuni di Armeno, Miasino e Ameno nel rispetto del disposto degli artt.30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art.10 del D.P.R. 04.12.97 n.465, stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione.

Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Armeno, presso il quale viene fissata la Sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt.99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art.15 del D.P.R. 04.12.97 n.465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Miasino e con il Sindaco del Comune di Ameno.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle Direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

All'entrata in vigore della presente Convenzione resta confermato l'incarico di titolare in capo al Segretario in servizio quale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Armeno e Miasino in forza della Convenzione sottoscritta in data 21.02.2012.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Armeno quale Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti il Sindaco del Comune di Miasino ed il Sindaco del Comune di Ameno, provvederà altresì:

- ad indicare all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno, il nominativo del sostituto per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art.3 - Rapporto di Lavoro.

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Armeno, Miasino e Ameno.

Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. .

Art.4 - Modalità operative.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e dalla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Armeno per il 50% (cinquanta per cento), sul Comune di Miasino per il 25% (venticinque per cento) e sul Comune di Ameno per il 25% (venticinque per cento).

Art.5 - Forme di consultazione.

I Sindaci dovranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art.6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Armeno, Miasino e Ameno il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di Legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Armeno, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Armeno le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di massima o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Armeno per il 50%;
- a carico del Comune di Miasino per il 25%;
- a carico del Comune di Ameno per il 25%.

Il Comune di Armeno, nella veste di Capo Convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute dai Comuni di Miasino e Ameno.

I Comuni di Miasino e Gignese dovranno corrispondere ciascuno la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione entro la fine di febbraio di ciascun anno. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg.15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto; pertanto al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni di Miasino e Ameno, il rimborso delle spese di viaggio in misura pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011) salvo diverse successive disposizioni di legge. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Miasino e Ameno, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Armeno, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Miasino e Ameno, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt.87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n.148 nonché di cui all'art.97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. A consuntivo annuale occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della "somma" percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art.7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione.

La durata della presente convenzione viene stabilita con decorrenza dal 01.10.2013 e scadenza al 28.02.2017. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la Convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.

La Convenzione potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza fissata ai sensi del comma precedente, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla Convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);

b) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni calcolati dalla data di ricezione dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni interessate. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione;

c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, espressa mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei tre Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Armeno.

Art.8 - Dichiarazione di impegno.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito di adeguamento a puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori Convenzioni.

Art.10 – Classe della Convenzione.

La presente convenzione è classificata in classe 3^A, (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art.11 – Norma di chiusura.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Armeno, Miasino e Ameno verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 04.12.97 n.465, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – Sezione Regionale del Piemonte, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di ARMENO

Il Sindaco (Pietro FORTIS)

Per il Comune di MIASINO

Il Sindaco (Dario SILVETTI)

Per il Comune di AMENO

Il Sindaco (Roberto NERI)

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI NUZZO Giulia

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARONCHELLI Gualtiero

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to NERI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NUZZO Giulia

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Ameno, 16/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI NUZZO Giulia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/09/2013 al 01/10/2013 ed è divenuta esecutiva oggi (*art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000*).

Ameno, lì 05/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI NUZZO Giulia

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE